

**Dec.Ass. 14 giugno 2004 <sup>(1)</sup>.**

**Criteri, parametri e modalità di accesso ai contributi previsti dall'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.***

---

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 25 giugno 2004, n. 27. Emanato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

---

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la *legge regionale 28 aprile 2003, n. 6* che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Vista la *legge regionale 31 luglio 2003, n. 10* recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;

Considerato che, ai sensi dell'*art. 4, comma 5, della citata legge regionale n. 10/2003*, alle famiglie di nuova costituzione possono essere concessi contributi per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa;

Considerato che il medesimo *art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003*, demanda all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali il compito di predeterminare i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il testo allegato riportante i criteri, i parametri e le modalità di accesso relativi ai contributi previsti dall'*art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003*:

- 1) obiettivi;
- 2) requisiti per l'accesso;
- 3) caratteristiche dell'alloggio oggetto del mutuo ammesso a contributo;
- 4) entità del mutuo ammesso a contributo;
- 5) domanda per l'ammissione;
- 6) graduatoria delle domande ammesse;
- 7) disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutui agevolati;
- 8) vincoli e condizioni;

Ritenuto di dovere procedere all'adempimento previsto dall'*art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003*;

Visto il comma 5-bis dello stesso art. 4, introdotto dalla *legge regionale 31 maggio 2004, n. 9* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 4 giugno 2004, n. 24 che "autorizza per le finalità del comma 5, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 2.000 migliaia di euro. ..";

Considerato che lo stesso art. 4, comma 5, individua mediante limite quindicennale l'impegno in 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 per le finalità di cui al presente decreto;

Visto il bilancio regionale, esercizio finanziario 2004, approvato con *legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22* riportante il capitolo 583305 destinato a contributi in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa;

Vista la *legge regionale 31 maggio 2004, n. 9* legge regionale di approvazione della variazione di bilancio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 4 giugno 2004, n. 24;

Decreta:

---

---

### **Art. 1**

Nel testo allegato al presente decreto sono approvati i criteri, i parametri e le modalità di accesso ai contributi previsti dall'*articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003*, nonché lo schema di convenzione con gli istituti di credito o enti finanziari e lo schema di domanda.

---

---

### **Art. 2**

Il presente decreto, compreso l'allegato, lo schema di convenzione con gli istituti di credito o enti finanziari e lo schema della domanda, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

---

---

**Criteri, parametri e modalità di accesso al contributo regionale previsto dall'*art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003***

Allegato

#### *Obiettivi*

La Regione riconosce e promuove quale soggetto sociale politicamente rilevante il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio, e a tal fine con la *legge regionale n. 10/2003* promuove l'adozione di politiche di sostegno ad essa ed ai suoi componenti.

L'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 stabilisce che l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, a valere sui fondi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa ed individua l'impegno di spesa in 2.000 migliaia di euro mediante limite quindicennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, per le finalità anzidette.

#### *Requisiti per l'accesso ai contributi*

a) Coppie di nuova costituzione (coppie che intendono contrarre matrimonio entro un anno o che l'abbiano contratto da non più di anni tre dalla richiesta).

b) Cittadinanza italiana.

c) Residenza, o sede di lavoro, in Sicilia, nel comune o in un comune vicinore a quello in cui si intende acquistare casa (non oltre 30 Km.).

d) Indicatore I.S.E.E. (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni) non inferiore a E 12.500,00 e non superiore a E 26.000,00.

e) Non titolarità di proprietà o di usufrutto o d'uso o di abitazione di un alloggio nel comune ove risiedono e ove prestano il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distano oltre 30 Km. da questi ultimi.

f) Non assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessa dallo Stato, dalla Regione o da qualche altro ente pubblico.

L'eventuale accesso al contributo in argomento esclude automaticamente l'erogazione del contributo di cui all'art. 3, della legge regionale n. 10/2003 e viceversa.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

I requisiti di cui alle lettere e) ed f), saranno verificati dall'istituto di credito o ente finanziario convenzionato al momento della stipula del contratto di mutuo mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite presso la competente conservatoria del registro immobiliare, nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

#### *Caratteristiche dell'alloggio oggetto del mutuo ammesso a contributo*

Il mutuo ammesso a contributo è destinato alla famiglia di nuova costituzione di cui al punto a) del precedente paragrafo, per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto prima casa, mediante limite quindicennale.

L'alloggio soggetto a contributo non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, né può avere le caratteristiche di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

La superficie utile dell'alloggio da acquistare non deve superare i mq. 95, ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 5 agosto 1978, n. 457.

Non sono oggetto di intervento:

- alloggi non conformi agli strumenti urbanistici, ovvero con sanatoria non ancora concessa;
- alloggi già gravati di mutuo agevolato con contributo pubblico, se non previa estinzione del mutuo stesso;
- alloggi già occupati da terzi alla data di acquisto.

*Entità del mutuo ammesso a contributo*

Il contributo sugli interessi di mutuo avrà le seguenti caratteristiche:

- l'abbattimento a totale carico della Regione siciliana sugli interessi di mutuo prenderà in considerazione mutui non superiori a 80.000,00 euro elevabili a 100.000,00 euro per alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.

- la durata del mutuo deve avere valenza quindicennale. La quota dell'abbattimento degli interessi completamente a carico della Regione è liquidata semestralmente agli istituti mutuanti con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

*Domanda per l'ammissione*

I soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente decreto, per poter essere ammessi ai benefici di cui all'*art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003*, devono presentare domanda compilata in conformità allo schema predisposto da questo Assessorato che è parte integrante del presente decreto.

Le domande, per l'accesso al beneficio di cui all'*art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003*, potranno essere inoltrate dai richiedenti, direttamente agli istituti di credito o agli enti finanziari che si convenzioneranno. Tali domande dovranno essere presentate entro il bimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco degli istituti di credito o enti finanziari convenzionati con le modalità fissate dal presente allegato, tenuto conto di quanto fissato al successivo paragrafo "disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato".

Nella domanda il richiedente deve indicare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47*, per entrambi i contraenti:

- a) il nome, cognome e codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune di residenza;
- e) il comune sede di lavoro;
- f) la data in cui è stato contratto o quella in cui si intende contrarre matrimonio;

g) la non titolarità, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, o di usufrutto, o di uso o di abitazione di un alloggio del comune ove risiede o ove presta il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distino oltre 30 Km. da questi ultimi;

h) di non avere ottenuto, il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo e con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

i) di rientrare nell'indicatore I.S.E.E. di cui al punto d) dei "Requisiti per l'accesso al contributo";

j) che la domanda presentata costituisca l'unica prodotta dal nucleo familiare.

La domanda dovrà contenere l'impegno a produrre, per l'immobile da acquistare, direttamente all'istituto o all'ente finanziario convenzionato, le visure catastali eseguite presso la conservatoria dei registri immobiliari, attestanti il possesso dei requisiti, previsti nel presente allegato, per l'accesso al contributo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dal *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47*.

Le dichiarazioni false e/o contenenti dati non rispondenti a verità produrranno la decadenza della eventuale agevolazione concessa.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti di data non inferiore a mesi tre:

1) stato di famiglia;

2) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., comuni o enti abilitati, etc.);

3) certificato di matrimonio (ove contratto) o dichiarazione di volere contrarre matrimonio entro l'anno.

Non saranno prese in considerazione:

- le istanze con firma non autenticata;

- le istanze alle quali non siano allegati i documenti sopraccitati ai punti 1, 2 e 3;

- le istanze incomplete;

- le istanze non redatte in conformità allo schema predisposto dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

- le istanze spedite prima delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

*Graduatorie delle domande ammesse*

Le istanze istruite e ritenute ammissibili di mutuo da parte degli istituti di credito o enti finanziari, saranno trasmesse, dagli stessi, entro mesi due dalla scadenza del termine di presentazione, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che provvederà, entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, a stilare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio di cui in premessa, secondo la dotazione finanziaria disponibile. Tale graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contestualmente al decreto dell'impegno cumulativo con l'indicazione degli aventi diritto riferiti ad ogni singolo istituto di credito o ente finanziario cui gli stessi fanno capo.

Nella formazione della graduatoria saranno utilizzati i seguenti punteggi:

a) indicatore ISEE: (indicatore situazione economica equivalente):

- da E 12.500,00 a E 15.000,00 punteggio 5;
- da E 15.001,00 a E 20.000,00 punteggio 4;
- da E 20.001,00 a E 26.000,00 punteggio 2;

b) limiti di età per entrambi i coniugi:

- da 18 a 30 anni: punteggio 4;
- da 31 a 38 anni: punteggio 2;
- oltre i 38: punteggio 1.

Qualora uno dei due coniugi dovesse superare il limite di età previsto in una fascia sarà attribuito il punteggio relativo alla fascia superiore.

A parità di punteggio prevale il minor indicatore ISEE, e a parità di indicatore ISEE la minore età del richiedente.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, avverso la stessa è ammessa opposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, esclusivamente per correzione errori scaturenti dall'attribuzione del punteggio.

Delle opposizioni accolte e delle conseguenti modifiche alla graduatoria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali darà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

*Disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato*

Possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, tutti gli istituti bancari, gli enti finanziari, assicurativi o previdenziali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possedere rilevanza e diffusione sull'intero territorio nazionale;
- 2) avere sede in tutte le nove province dell'Isola;

3) avere un capitale sociale superiore a 20.000.000,00 euro, atto a garantire la possibilità di copertura di tutti gli eventuali mutui stipulabili;

4) farsi carico della costituzione di un apposito sportello dedicato alla gestione dei mutui agevolati in trattazione;

5) farsi carico dell'istruttoria delle istanze sia per l'accertamento delle visure notarili che per l'ammissibilità dell'intervento regionale in relazione ai criteri ed alle modalità fissate con il presente allegato per l'accensione di mutuo per acquisto prima casa, tenuto conto che l'importo, a copertura totale degli interessi prenderà in considerazione mutui non superiori a 80.000,00 euro elevabili a 100.000,00 euro per alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina;

6) accettare, a ristoro degli oneri derivanti dalla sopra richiamata istruttoria, un rimborso forfettario non superiore 150,00 euro per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà eventualmente restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo si verifichi rinuncia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.

A tal fine, dovranno far pervenire, entro e non oltre giorni 45 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente allegato, apposita nota di adesione a firma del legale rappresentante. Successivamente, su invito formale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, si procederà alla formalizzazione dell'atto di convenzione.

#### *Vincoli e condizioni*

L'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

L'immobile acquistato con i benefici della presente legge va intestato al richiedente o a entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.

Nel caso di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è consentita la successione della titolarità del mutuo ipotecario dell'ex coniuge non mutuatario che mantiene la disponibilità dell'appartamento.

L'erogazione dei benefici è subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte del soggetto assegnatario di non trasferire la proprietà dell'immobile e non mutare la destinazione esclusiva e continuativa dello stesso per l'uso abitativo del proprio nucleo familiare per un periodo di quindici anni dalla data di acquisto.

I succitati vincoli sugli immobili dovranno risultare da apposita clausola da inserire nel decreto di concessione dei benefici e nel contratto di mutuo e la trascrizione degli stessi, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dovrà avvenire a cura dell'istituto o degli enti convenzionati o dei beneficiari e a spese di questi ultimi; i medesimi vincoli hanno effetti per i successori a qualunque titolo, nella disponibilità degli immobili.

La violazione dei predetti vincoli comporta la revoca del beneficio regionale sull'abbattimento totale degli interessi di mutuo.

Schema di convenzione

Convenzione tra la Regione Sicilia e l'istituto o l'ente mutuante ..... riguardante le procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla *legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 4, comma 5.*

L'anno ..... in questo giorno ..... in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34, tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del *quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10*, dal dirigente generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dott. ....

e

l'istituto o l'ente mutuante (individuato secondo i requisiti di cui al paragrafo "disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato" allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3) .....

(partita IVA n. ....) (in seguito indicato come "Istituto"), rappresentato dal sig. .... in forza della deliberazione .....

si conviene e stipula quanto segue:

---

### **Articolo 1**

L'istituto effettuerà la concessione dei mutui quindicennali previsti dalla *legge regionale 31 luglio 2003, n. 10* ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nell'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3.

La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di quindici anni, finalizzato alla copertura totale degli interessi, commisurato ad un importo di mutuo non superiore a 80.000,00 euro elevabile a 100.000,00 euro per gli alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.

Il tasso fisso di interesse che verrà applicato non potrà essere maggiore dell'indice IRS di periodo.

---

### **Articolo 2**

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, secondo quanto stabilito dall'allegato al decreto n. 1571/ S7 U.O.3, presso l'istituto.

L'istituto dovrà istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il decreto n. 1571/S7 U.O.3 e verificare l'accertamento delle visure notarili, indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del mutuo e le modalità di erogazione e di restituzione, dovrà acquisire la disponibilità degli



interessati alla stipula del contratto di mutuo alle condizioni stabilite, le istanze istruite e ritenute ammissibili di mutuo saranno trasmesse entro mesi due dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34 - 90144 Palermo. Ove la predetta comunicazione non dovesse pervenire entro tale termine non verrà dato seguito al procedimento con conseguente non accoglimento dell'istanza;

L'Assessorato, sulla base delle comunicazioni dei vari istituti convenzionati e delle priorità fissate nel decreto n. 1571/S7 U.O.3, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al mutuo in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo, con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto o ente mutuante convenzionato cui gli stessi fanno capo.

Sulla base della predetta graduatoria l'istituto, entro mesi due dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sarà tenuto a stipulare il contratto di mutuo, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al decreto n. 1571/S7 U.O.3 ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del mutuo e conseguentemente rigettata l'istanza, salvo il caso in cui il contributo sia destinato alle coppie che dovranno contrarre matrimonio.

---

---

### **Articolo 3**

L'istituto, prima di stipulare il mutuo, accerterà la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e la situazione di fatto; in caso di non corrispondenza rilevante ai fini della graduatoria si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del mutuo e conseguentemente rigettata l'istanza.

---

---

### **Articolo 4**

L'istituto trasmetterà alla Regione, entro il 30 marzo per le rate in scadenza il 30 giugno, ed entro il 30 settembre, per le rate in scadenza il 31 dicembre, i tabulati relativi ai contributi da erogare con eventuale conguaglio nel semestre successivo.

La Regione liquiderà quanto dovuto entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, mediante mandati di pagamento cumulativi in favore dell'istituto.

---

---

### **Articolo 5**

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

---

---

### **Articolo 6**

L'istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla semestralità di ammortamento successiva all'estinzione medesima, mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato previa determinazione dell'ammontare da parte dell'istituto.

---

---

### **Articolo 7**

In caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento da parte del beneficiario del contributo, l'istituto inizierà le azioni coattive di recupero anche per conto della Regione, relativamente al contributo da questa erogato, dandone contestuale informativa alla Regione stessa.

---

---

### **Articolo 8**

L'istituto comunicherà tempestivamente alla Regione le fasi della procedura relative al mutuo ed in particolare:

- a)* delibera di concessione del mutuo;
  - b)* contratto condizionato di mutuo;
  - c)* somministrazioni effettuate;
  - d)* contratto definitivo, con allegato il piano di ammortamento;
  - e)* eventuali estinzioni parziali o totali;
  - f)* trasferimenti di titolarità dell'immobile.
- 
-

### **Articolo 9**

L'istituto dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, un rimborso forfettario non superiore ad E 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinuncia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.

---

---

### **Articolo 10**

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo, quelle dirette all'istituto presso la propria sede, via ....., all'attenzione del sig. .... .

---

---

### **Articolo 11**

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal decreto n. 1571/S7 U.O.3.

---

---

### **Articolo 12**

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo, a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

---

---

### **Articolo 13**

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'istituto.

---

---

## Articolo 14

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per l'istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.

Il legale rappresentante dell'istituto di  
credito

Il dirigente generale del dipartimento della famiglia,  
delle  
politiche sociali e delle autonomie locali

---

---

## Schema di domanda

**per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003**

All'.....

.....

.....

Il sottoscritto chiede di poter ottenere il contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, per l'abbattimento totale degli interessi sul mutuo di E ..... per l'acquisto della prima casa nel comune di .....

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, dichiara:

a) di chiamarsi ..... (nome) ..... (cognome) e di avere il seguente codice fiscale ....., che il coniuge o futuro coniuge si chiama (cancellare la voce che non interessa) ..... (nome) ..... (cognome) ed ha il seguente codice fiscale .....

b) di essere nato a ..... (prov. ....) il ...../ ...../ ..... e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) è nato a ..... (prov. ....) il ...../ ...../ .....

c) di essere entrambi cittadini italiani;

d) di essere residente nel comune di ..... e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) è residente nel comune di .....

e) di avere la propria sede di lavoro nel comune di ..... e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) ha la propria sede di lavoro nel comune di .....

f) di avere contratto matrimonio o di dover contrarre matrimonio il ..... (cancellare la voce che non interessa);

g) di non essere titolare del diritto di proprietà o di usufrutto o di uso o di abitazione di alloggio del comune ove risiede o ove presta il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distano oltre 30 Km. da questi ultimi e che tale requisito è posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare;

h) di non avere ottenuto, il richiedente e gli altri componenti il proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

i) di avere fruito nell'anno ..... di un reddito rientrante nell'indicatore I.S.E.E.;

j) che la domanda presentata costituisce l'unica prodotta per l'intero nucleo familiare.

Nel caso di utile inserimento in graduatoria, il sottoscritto si impegna a produrre direttamente all'istituto o all'ente mutuante le visure catastali eseguite presso la conservatoria dei registri immobiliari attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti g) ed h) dei requisiti previsti dal presente allegato.

Allega alla presente domanda:

- stato di famiglia;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dal .....
- certificato di matrimonio o dichiarazione di volere contrarre matrimonio entro l'anno.

Palermo,  
lì

Il richiedente

#### *Modalità di trattamento*

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e agli istituti o enti di credito convenzionati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 9, legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/1996 necessarie al trattamento in questione.

#### *Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:

- alle pubbliche amministrazioni (A.S.L., comuni, etc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- alla Regione Sicilia;
- agli istituti o enti di credito convenzionati;

- in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

*Diritti di cui all'art. 13, della legge n. 675/1996*

L'art. 13, legge n. 675/1996, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato dal titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;

c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelleggibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;

f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:

- per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro-tempore, con sede in Palermo, via Trinacria n. 34/36;

- per l'istituto o ente di credito convenzionato, cui la presente istanza è indirizzata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

*Consenso al trattamento di dati personali*

Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, e l'istituto o ente di credito convenzionato cui la presente istanza è indirizzata, procedano al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/1996, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, per le finalità precisate nella informativa medesima (barrare obbligatoriamente una casella).

Do il consenso

Nego il consenso

li

Firma del richiedente

*Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia attraverso gli istituti o enti di credito, che agiscono in suo nome e conto, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.

In particolare, tali dati saranno raccolti presso Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: Amministrazioni pubbliche, Pubblici registri, CCIAA, Banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

*Finalità del trattamento cui sono destinati i dati*

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

1) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 10/2003;

2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e/o dei soggetti sui quali viene esercitata la potestà genitoriale ovvero la tutela.